

GIACOMO VIGGIANI

Il matrimonio “inidoneo”

Esistenza, validità ed efficacia del matrimonio tra persone dello stesso sesso in Italia

ABSTRACT

Since Italy does not provide any legal recognition of same-sex marriage or civil union, several couples decided to have their marriage celebrated abroad in past years. More recently, these couples have decided to ask for the registration of their marriages in Italy, so provoking a vibrant and stimulating legal debate. Is it possible to register in Italy a same-sex marriage celebrated in another country if Italy does not recognise such marriages? Do these marriages really exist as such in Italy? If they exist, can they be considered valid? Moreover, what about their legal effects? Starting with these basic questions, the paper aims at providing a conceptual analysis of the legal problem raised by the request of Italian same-sex couples to register their marriages celebrated abroad and the resulting judicial solutions found by judges.

Poiché l'Italia non riconosce in alcun modo il matrimonio e l'unione tra due persone dello stesso sesso, molte coppie negli anni passati hanno deciso di sposarsi all'estero. Più recentemente queste stesse coppie hanno deciso di chiedere la trascrizione del loro matrimonio in Italia, generando così un vivace e stimolante dibattito giuridico. È possibile trascrivere un matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero se l'Italia non riconosce questi matrimoni? Tali atti di matrimonio possono dirsi esistenti in quanto tali in Italia? Se esistono, possono dirsi validi? E cosa accade per quanto concerne la loro efficacia giuridica? A partire da queste domande fondamentali, l'articolo si propone di ricostruire concettualmente il problema sollevato a livello giuridico dalla richiesta delle coppie italiane di persone dello stesso sesso di trascrivere il loro matrimonio celebrato all'estero e le conseguenti risposte e soluzioni offerte dalla magistratura competente.

KEYWORDS

Marriage, same-sex, homosexuality, registration, civil *status*.

Matrimonio, stesso sesso, omosessualità, trascrizione, stato civile.

GIACOMO VIGGIANI*

Il matrimonio “inidoneo”

Esistenza, validità ed efficacia del matrimonio tra persone dello stesso sesso in Italia

1. Introduzione – 2. Esistenza e validità – 3. Efficacia e idoneità – 4. La questione delle trascrizioni

1. Introduzione

«*Error, conditio, votum, cognatio, crimen, cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, Si sis affinis...*», così, dice Manzoni nel secondo capitolo de *I Promessi Sposi*, contava sulle dita don Abbondio gli impedimenti dirimenti al matrimonio davanti a un Renzo quanto mai turbato da tutto questo “*latinorum*”. Don Abbondio si dimenticava, tuttavia, un altro impedimento a cui invece fa riferimento la Corte di Cassazione nella sent. 4184 del 15 marzo 2012: l’*inidoneitas*. Diversamente da Don Abbondio, la Suprema Corte ha però davanti a sé non il caso di un matrimonio da celebrare, quanto la richiesta di trascrizione di un atto di matrimonio formato all’estero¹.

Il quadro normativo di riferimento non è, di conseguenza, il diritto canonico settecentesco, ma il diritto internazionale privato², così come disciplinato dalla l. 218 del 31 maggio 1995, e in particolare dagli artt. 27-28 e 64-66. Questo perché la rilevanza della situazione di specie non si esaurisce all’interno del nostro ordinamento, ma necessita del coordinamento con ordinamenti altri. Tale armonizzazione viene di solito attuata tramite il metodo detto delle “norme di conflitto”, ovvero facendo riferimento alla localizzazione spaziale della fattispecie interessata. Gli artt. 27 e 28 della l. 218 del 31 maggio 1995, aventi a oggetto rispettivamente la condizione per contrarre matrimonio e la forma del matrimonio, stabiliscono infatti che la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio e che il matrimonio è valido secondo il principio *locus regit actum*. Tuttavia, l’apertura verso l’ordinamento estero non è assoluta. A questo proposito è utile citare l’art. 115 c.c., che richiama l’applicabilità di tutto il capo III anche quando il cittadino italiano contrae matrimonio in paese straniero. L’art. 64 introduce il principio del riconoscimento automatico in Italia delle sentenze civili straniere, purché siano accertati alcuni requisiti minimi, tra cui l’insussistenza di effetti contrari all’ordine pubblico. Così anche l’art. 65, il quale disciplina il riconoscimento e l’efficacia automatica dei provvedimenti stranieri in materia di capacità delle persone, esistenza dei rapporti di famiglia e diritti della personalità, purché valide ed efficaci nello Stato in cui il provvedimento è pronunciato e purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa nel corso del

* Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Bergamo. Email: giacomo.viggiani@unibg.it.

¹ Per commenti a tale sentenza, si vedano PEZZINI 2013, SCHUSTER 2012, GATTUSO 2012, WINKLER 2012, DI BARI 2012 e MASSA PINTO 2012.

² Per una visione complessiva e dettagliata del tema dal punto di vista del diritto internazionale privato, si veda RUNCHELLA 2012 e, per un taglio più comparatistico, VITUCCI 2014.

giudizio che ha prodotto il provvedimento estero. Infine, l'art. 66 detta una disciplina generale per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65 appena menzionato e siano pronunciati da un'autorità competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano. Oltre la l. 218 del 31 maggio 1995, per il caso di specie una fonte normativa applicabile, seppur di rango inferiore, è sicuramente il d.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, che ha sostituito, abrogandolo, il r.d. n. 1238 del 9 luglio 1939, in tema di semplificazione dell'ordinamento dello stato civile e in particolare gli artt. 16 e 17, che impongono ai cittadini italiani di trascrivere gli atti dello stato civile formati all'estero che li riguardano.

La parziale apertura verso gli ordinamenti stranieri può determinare alcune situazioni in cui gli effetti sono attenuati, benché in riferimento ai diritti fondamentali il disconoscimento della pienezza degli effetti sia più difficile. Non può infatti negarsi l'incidenza del diritto dell'Unione Europea sulla fattispecie in considerazione, il quale, sebbene il diritto di famiglia esuli dalle competenze dell'Unione, offre molti appigli giuridici in tema di libera circolazione e immigrazione. Si muovono, per esempio, in questo senso le direttive europee 2003/86/CE del 22 settembre 2002, in tema di ricongiungimento familiare per i cittadini dei paesi terzi legittimamente residenti nell'Unione, e 2004/38/CE del 29 aprile 2004, disciplinante le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari, ma anche il Regolamento (CE) n. 2201 del 27 novembre 2003, che ha sostituito, abrogandolo, il Regolamento (CE) n. 1347 del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Per quanto riguarda la giurisprudenza internazionale, si possono segnalare i casi *Wagner c. Lussemburgo*³ e *Negropontis-Giannisis c. Grecia*⁴, dove la Corte Europea dei Diritti Umani ha obbligato i rispettivi Stati Membri a riconoscere gli effetti di un provvedimento di adozione, nonostante vi fosse la parziale contrarietà delle norme di diritto interno, in quanto si profilava un'illegittima interferenza nella vita privata e familiare dei ricorrenti.

2. Esistenza e validità

La controversia italiana risale al giugno del 2002, quando due cittadini italiani di sesso maschile contraggono regolare matrimonio all'Aja, nei Paesi Bassi e, rientrati in Italia, chiedono la trascrizione dell'atto presso il comune di Latina, dove sono residenti. Ai sensi dell'appena citato art. 27 della l. 218 del 31 maggio 1995, la legge nazionale di riferimento per valutare la capacità matrimoniale e la sussistenza delle condizioni per contrarre matrimonio è quella italiana. È facile allora individuare quale sarà la difficoltà giuridica: se il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è permesso in Italia, è possibile trascrivere un atto straniero concernente un matrimonio siffatto?

Alla richiesta della coppia sposata nei Paesi Bassi di trascrivere il proprio matrimonio nei registri del comune di Latina segue il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile, il quale fa riferimento al citato art. 18 del d.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, richiamando a corroborazione anche le circolari del Ministero dell'Interno n. 2 del 26 marzo 2001 e 55 del 18 ottobre 2007, dove si invitano gli ufficiali di stato civile a porre «particolare cura alla verifica che i due sposi siano di sesso diverso». Avverso il diniego, la coppia propone ricorso presso il Tribunale di Latina e in seguito presso la Corte d'Appello di Roma, che entrambi, con decreto rispettivamente del 10 giugno 2005⁵ e 16 luglio 2006⁶, respingono

³ Corte Europea dei Diritti Umani, *Wagner c. Lussemburgo*, n. 76240/2001, 28 giugno 2007.

⁴ Corte Europea dei Diritti Umani, *Negropontis-Giannisis c. Grecia*, n. 56795/2008, 3 maggio 2011.

⁵ Trib. Latina, decr. del 10 giugno 2005, in «Rivista internazionale di diritto privato e processuale», 2005, 1095 ss.

il reclamo. Più nello specifico, il Tribunale di Latina e, in modo più articolato, la Corte d'Appello sostengono, che la trascrizione non è semplicemente un atto automatico e dovuto dall'ufficiale dello stato civile, il quale invece è tenuto a verificare la regolarità formale dell'atto estero *ex art. 15* e l'eventuale contrarietà all'ordine pubblico *ex art. 18* del d.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000. Ma i giudici capitolini, oltre ad accogliere la tesi della contrarietà dell'ordine pubblico già avanzata dall'ufficiale dello stato civile, vanno oltre, affermando che tale atto *non* è un atto di matrimonio, in quanto manca di uno dei requisiti essenziali secondo l'ordinamento italiano⁷: la diversità di sesso dei nubendi. Benché nessuna disposizione del c.c. richiami questa diversità, essa sarebbe desumibile da un'interpretazione sistematica del c.c. stesso e in particolare dall'art. 107 il quale prevede che l'ufficiale dello stato civile riceva dalle parti «la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in *marito e moglie*» (corsivo mio).

Si vede bene in che modo e in quale misura i giudici capitolini nel confermare la legittimità del diniego dell'ufficiale dello stato civile, vanno oltre le motivazioni che a esso sottendevano: il matrimonio *de quo* non è semplicemente contrario all'ordine pubblico, come il matrimonio poligamo, ma è viziato da una più grave inesistenza, ovvero dall'assenza nel tessuto sociale dell'evento stesso che il diritto dovrebbe regolamentare. A differenza della nullità, l'inesistenza è categoria di origine squisitamente giurisprudenziale, benché anche in questa sede poco utilizzata. Se ne trovano infatti alcuni rari accenni nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, come nella sent. n. 7877 del 9 giugno 2000, avente ad oggetto la richiesta di Ilan Brauner, cittadino israeliano, di dichiarare la nullità del suo matrimonio con Paola Ravaglioli. Si trattava in verità di un matrimonio celebrato in Italia davanti al Rabbino Capo di Genova il 23 dicembre 1960 in totale violazione delle forme allora previste dalla l. 1159 del 24 giugno 1929 per la validità del matrimonio non cattolico e quindi tendenzialmente nullo. Senonché i coniugi registrano il suddetto matrimonio con rito ebraico allo stato civile di Israele, dove si stabiliscono. Rientrati in Italia, chiedono e ottengono l'8 agosto 1988⁸ la trascrizione del matrimonio presso il comune di Treviso. Si trattava quindi di decidere se il matrimonio trascritto potesse considerarsi un atto di matrimonio in Italia, essendo stato celebrato secondo forme non ammesse nel nostro paese. Nel rigettare il ricorso di Brauner, i supremi giudici approfondiscono la distinzione tra categoria dell'inesistenza e categoria dell'invalidità. Orbene, afferma la Corte di Cassazione che l'inesistenza si distingue dall'invalidità in quanto la prima fa riferimento ad aspetti fattuali, ovvero alla base “naturalistica” della fattispecie, che nel caso del matrimonio è da individuarsi nel «fatto che due persone di *sexu diverso* abbiano manifestato la volontà matrimoniale davanti un ufficiale celebrante» (corsivo mio). In base a ciò, il matrimonio tra Brauner e Ravaglioli è certamente nullo, in quanto viziato nella forma, ma non inesistente, poiché sono stati rispettati i requisiti “minimi”. Lo dimostra anche il fatto che tale matrimonio è considerato valido in Israele e dunque difficilmente si potrebbe dire che non esiste, assimilandolo così a “forme” – come il matrimonio tra persone dello stesso sesso – «incapaci addirittura di essere apprezzate nella realtà». Detto altrimenti, il possesso di stato coniugale da parte di Brauner e Ravaglioli è incontestabile e dunque resta aperta solo la questione dei difetti di forma, facilmente sanabili ai sensi dell'art. 131 c.c.

Facendo propria la *ratio decidendi* sottesa a questo precedente, i giudici capitolini affermano con perentorietà che la diversità di sesso dei nubendi non è solo la *conditio sine qua non* – un impedimento

⁶ App. Roma, decr. del 13 luglio 2006, in «Rivista internazionale di diritto privato e processuale», 2007, 426 ss.

⁷ Sulla stessa linea anche Trib. Treviso, decr. del 10 maggio 2010, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 3, 2011, 1236 ss., avente a oggetto la richiesta del pubblico ministero di cancellazione dai registri dello stato civile del comune di Quinto (maiuscolo o minuscolo) di un matrimonio tra due persone dello stesso sesso contratto in California, trascritto per errore dall'ufficiale dello stato civile, il quale non si era accorto che i nubendi non erano di sesso diverso.

⁸ Si faccia attenzione che la l. 218 del 31 maggio 1995 non ha effetto retroattivo *ex art. 72* e dunque non si applica al caso in esame.

“dirimente” – della validità dello spozalizio, ma anche la *conditio per quam* della sua stessa esistenza sul piano giuridico, giacché mancante di un elemento fattuale, che in quanto pre-giuridico la giurisprudenza e la dottrina qualificano come “naturalistico”, non un mero impedimento alla celebrazione del matrimonio, ma ciò che determina l’esistenza stessa della fattispecie, ovvero, come dirà poi la Cassazione, quel «postulato non arbitrario, ma fondato su antichissime e condivise tradizioni – culturali (l’“ordine naturale” esige la diversità di sesso dei nubendi), prima ancora che giuridiche – che il diritto, come in altri innumerevoli casi, nel rispecchiare, ordina»⁹. In altre parole, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è nullo, perché qualsiasi atto per essere nullo deve quantomeno esistere. È chiaro che considerare il matrimonio tra persone dello stesso sesso come viziato da una sostanziale inesistenza significa, in pratica, negare che tale matrimonio possa avere qualsiasi effetto sul piano giuridico, benché interinale. Un atto inesistente è un atto che non esiste e che non è mai esistito, dal che si deve concludere che non ha mai prodotto alcun effetto: *ex nihilo nihil fit*. Basata su antichissime tradizioni – si cita per esempio lo pseudo-Ulpiano – ma condivisa anche da noti giuristi contemporanei quali Schlesinger¹⁰ e Orlandi¹¹, la tesi dell’inesistenza del matrimonio tra persone dello stesso sesso sta dunque, per la Corte d’Appello di Roma, alla base della non trascrivibilità dell’atto di matrimonio perfezionato nei Paesi Bassi, il che rende inutile anche una qualsiasi analisi sulla contrarietà all’ordine pubblico. Se non esiste, non si può parlare neanche di un’eventuale contrarietà.

Diversamente opinando, la Cassazione nella sent. 4184 del 15 marzo 2012 afferma che

«già da tempo ed attualmente, la realtà sociale e giuridica Europea ed extraeuropea mostra, sul piano sociale, il diffuso fenomeno di persone dello stesso sesso stabilmente conviventi e, sul piano giuridico, sia il riconoscimento a tali persone, da parte di alcuni Paesi Europei [...] ed extraeuropei, del diritto al matrimonio, ovvero del più limitato diritto alla formalizzazione giuridica di tali stabili convivenze e di alcuni diritti a questi connessi»¹².

Più nello specifico, viene richiamata la sent. 138 del 14 aprile 2010 della Corte Costituzionale¹³, nella quale era stata riconosciuta rilevanza costituzionale al libero sviluppo della persona omosessuale non solo nella sua singolarità, ma anche in una dimensione di coppia, da ricondursi legittimamente alle formazioni sociali di cui all’art. 2 cost.. Relativamente all’art. 29 cost., la Consulta, pur non ravvisandovi l’intenzione del legislatore costituzionale di aprire al matrimonio tra persone dello stesso sesso, ne ha però riconosciuto il carattere non cristallizzato e dunque aperto all’estensione di tale istituto anche alle persone omosessuali, benché sia una scelta che spetta al Parlamento nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Concetti ripresi con straordinaria somiglianza anche dalla Corte Europea dei Diritti Umani lo stesso anno in *Schalk e Kopf c. Austria*¹⁴, dove i giudici europei rigettano il ricorso di due cittadini austriaci dello stesso sesso per la presunta violazione del diritto al matrimonio *ex art. 12* della CEDU, ma riconoscono che tale disposizione neanche deve essere intesa in senso strettamente eterosessuale; parimenti si riconosce un diritto al rispetto della vita familiare *ex art. 8* anche per le coppie di persone dello stesso sesso. Analoghe considerazioni vengono infine fatte anche in rapporto all’art. 9 della Carta di Nizza, avente a oggetto il diritto a sposarsi.

⁹ Cass., sent. 4184 del 15 marzo 2012, disponibile in: <http://www.altalex.com> (consultato il 13.11.2014), par. 2.2.2.

¹⁰ SCHLESINGER 2005.

¹¹ ORLANDI 2005.

¹² Cass., sent. 4184 del 15 marzo 2012, cit., par. 3.

¹³ Per una trattazione approfondita di tale sentenza si rimanda a MASTROMARTINO 2015.

¹⁴ Corte Europea dei Diritti Umani, *Shalk and Kopf c. Austria*, n. 30141/2004, 24 giugno 2010. Per una trattazione approfondita di tale sentenza e in generale del quadro sovranazionale si rimanda a BILOTTA 2015.

Ne discende dunque che, secondo la Cassazione, il “postulato implicito” della diversità di sesso dei nubendi su cui si era basato da tempo immemore il diritto di famiglia italiano ed europeo viene a cadere, anche se, rimosso questo ostacolo, la garanzia dell’eventuale diritto al matrimonio è rimessa alla buona volontà dei parlamenti nazionali. L’esistenza del matrimonio celebrato nei Paesi Bassi è insomma acclarata, così come non si può dubitare della sua validità, in quanto in quel paese è valido ed efficace. Tornando dunque alla *vexata quaestio* della trascrivibilità dell’atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero, la Cassazione è netta nel discostarsi dalla motivazione del dispositivo della Corte d’Appello di Roma, così come abbandona anche la tesi della contrarietà all’ordine pubblico: quello interno perché ormai anche le persone omosessuali hanno diritto a vivere liberamente in una condizione di coppia, quello internazionale perché ormai le nazioni di civiltà giuridica simile alla nostra – i Paesi Bassi, ma vale anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani – ammettono e riconoscono la possibilità di legame affettivo e di rapporto di coniugio tra persone dello stesso sesso.

Ma se il matrimonio *de quo* esiste, non è contrario all’ordine pubblico *ex art. 18 della l. 218 del 1995*, si è perfezionato correttamente nello Stato estero *ex art. 15 della l. 218 del 1995*, il diniego dell’ufficiale civile sembra essere stato illegittimo e l’atto dunque trascrivibile. Eppure i supremi giudici nella sent. 4184 del 15 marzo 2012 affermano che il dispositivo dei colleghi capitolini va comunque confermato, anche se con motivi diversi da quelli appena esposti.

3. *Efficacia e idoneità*

Con un colpo di scena finale, la Cassazione dichiara epigrammaticamente che «l’intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende – non più dalla loro “inesistenza”, e neppure dalla loro “invalidità”, ma – dalla loro *inidoneità* a produrre, quali atti di matrimonio appunto, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano»¹⁵ (corsivo mio). Come Don Abbondio esclamava «Carneade! Chi era costui?», così il giurista leggendo la conclusione della sentenza si trova suo malgrado a esclamare «Inidoneità! Che cosa sarà mai?». E in effetti della categoria dell’idoneità non si trova traccia nei manuali e nemmeno nella più autorevole dottrina. Ve ne è qualche raro accenno nella giurisprudenza della stessa Cassazione, come la sent. 4567 del 12 ottobre 1978¹⁶, dove i supremi giudici affermavano che l’azione del pubblico ministero diretta a far valere l’invalidità del matrimonio contratto, in violazione del divieto sancito dall’art. 86 c.c., da chi sia vincolato da un precedente matrimonio, è azione di nullità, e non di annullabilità, «in quanto rivolta ad accertare l’assoluta *inidoneità* del matrimonio del bigamo a realizzare la funzione di creazione della famiglia legittima, assegnatagli dall’ordinamento» (corsivo mio). Tuttavia i due casi non sono assimilabili, perché l’inidoneità della bigamia è relativa alla creazione della famiglia legittima, laddove invece il matrimonio tra persone dello stesso sesso dà sicuramente luogo alla nascita di un legittimo rapporto di coniugio, sebbene privo di effetti in Italia secondo la Cassazione; inoltre, la bigamia, nonostante integri il reato di cui all’art. 556 c.p., è comunque trascrivibile ai sensi di una nota del 20 ottobre 1982 dell’allora Ministero di Grazia e Giustizia e ancora in vigore, nonostante l’art. 18 del d.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, così come confermato da una recente risposta a un quesito data dal

¹⁵ Cass., sent. 4184 del 15 marzo 2012, cit., par. 4.3. La Suprema Corte è tornata a ribadire l’inidoneità del matrimonio tra persone dello stesso sesso nella sent. 2400 del 9 febbraio 2015, disponibile in www.cortedicassazione.it (consultato il 28.02.2015), in cui ha affermato che «Nel nostro sistema giuridico di diritto positivo il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale».

¹⁶ Cass., sent. 4567 del 12 ottobre 1978, in «Diritto di famiglia e delle persone», 1979, 51 ss.

Ministero dell'Interno¹⁷, dove si richiama il principio del *favor matrimoni* al fine di consentire appunto la trascrizione del matrimonio legittimo: sarà l'autorità giudiziaria prontamente informata dall'ufficiale di stato civile che si pronuncerà sulla validità del secondo vincolo adottando una sentenza ablativa. Finché ciò non accadrà, nei registri dello stato civile figureranno due matrimoni, con relativi effetti interinali. Infine, è opportuno notare che nel caso dell'accertata bigamia, il matrimonio è inidoneo perché nullo a causa della mancanza di libertà di stato di almeno uno degli sposi, ma è comunque trascrivibile, mentre il matrimonio *de quo* contratto all'Aja è inidoneo perché improduttivo, ma non è trascrivibile. Appare allora più vicino al caso di specie l'affermazione della Corte d'Appello di Venezia richiamata dalla Cassazione nella già citata sent. 7877 del 9 giugno 2000 relativa alla presunta nullità del matrimonio tra Brauner e Ravaglioli:

«il matrimonio in Italia con forme diverse da quelle consentite dal Codice Civile e dalle leggi speciali, sebbene non possa considerarsi *idoneo* a produrre direttamente effetti civili nel nostro ordinamento, è tuttavia capace di avere efficacia mediata alla stregua di un matrimonio celebrato all'estero» (corsivo mio).

Qui il matrimonio non è immediatamente idoneo e produttivo di effetti in Italia perché contiene vizi di forma, relativi in particolare alla celebrazione, ma se riconosciuto come valido in Israele e poi trascritto in Italia può avere un'efficacia "mediata". Si noti peraltro come rispetto alla vicenda di Brauner e Ravaglioli, il matrimonio contratto nei Paesi Bassi non abbia vizi di forma da sanare *ex art.* 131 c.c., in quanto per gli atti perfezionati all'estero vale il principio *locus regit actum*. Non sembra dunque che ci siano i presupposti per negare la produttività "mediata" di un matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero dopo aver ammesso la sua esistenza e la sua validità, eppure la Cassazione la nega.

Sarà la giurisprudenza prossima a circostanziare o esplicitare in che cosa consista questa inidoneità a produrre effetti. Certo è che l'applicazione di questa categoria al matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero sembra dubbia considerando un precedente della stessa Corte di legittimità in un caso riguardante incidentalmente un matrimonio tra persone dello stesso sesso. Infatti, nella breve ma incisiva sent. 1328 del 19 gennaio 2011¹⁸, avente a oggetto la condanna per il reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato di un cittadino extracomunitario coniugatosi in Spagna con un cittadino italiano, la Suprema Corte richiama – correttamente – il d.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, attuativo nel diritto interno della direttiva europea 2004/38/CE, disciplinante le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione Europea e dei familiari. L'art. 2, lettera b), punto 1) del suddetto decreto precisa che per "familiare" debba intendersi il coniuge e i supremi giudici ritengono dunque che per valutare la liceità della presenza del ricorrente nello Stato italiano è necessario non tanto considerare se la situazione familiare è riconoscibile in Italia, quanto acquisire la disciplina spagnola in proposito e verificare nel concreto se l'unione *de qua* sia qualificabile o meno come rapporto di coniugio.

Questa decisione si pone in apparente discontinuità rispetto a un'altra sentenza in materia di immigrazione¹⁹ di un paio di anni prima, dove la Suprema Corte negava il rilascio del permesso di soggiorno "per motivi familiari" a un cittadino neozelandese unito a un cittadino italiano tramite

¹⁷ *Raccolta di massime di interesse per l'attività dell'ufficiale dello stato civile*, n. 12 disponibile in: www.servizidemografici.interno.it (consultato il 13.11.2014).

¹⁸ Cass., sent. 1328 del 19 gennaio 2011, disponibile in: www.articolo29.it (consultato il 13.11.2014).

¹⁹ Cass., sent. 6441 del 17 marzo 2009, disponibile in: <http://www.altalex.com> (consultato il 13.11.2014). Per uno dei pochi commenti esistenti, si veda LORENZETTI 2009. Il caso è attualmente pendente davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani: *Taddeucci e McCall c. Italia*, n. 51362/2009.

un'unione civile registrata. La questura aveva qualificato la richiesta come "irricevibile" per mancanza assoluta dei requisiti, ma il Tribunale di Firenze²⁰ aveva accolto il ricorso attraverso una lettura costituzionalmente orientata delle norme previste in materia. Il Ministero dell'Interno, impugnato il decreto presso la Corte d'Appello di Firenze, ne aveva però ottenuto la revoca, negando l'assoluta sussistenza del diritto. Infine confermava la Cassazione, rilevando come la giurisprudenza costituzionale non imponesse di includere nella nozione di "familiare" anche il convivente *more uxorio*, in quanto il diritto al ricongiungimento familiare era da intendersi non come diritto assoluto, ma come risultato del bilanciamento tra diritto all'unità familiare e interesse dello Stato a tenere sotto controllo il fenomeno migratorio. I supremi giudici escludevano anche l'applicazione delle direttive 86/2003/CE e 38/2004/CE e relativi decreti legislativi attuativi, poiché la prima non si riferiva ai familiari dei cittadini comunitari, ma ai familiari di cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nello Stato membro, mentre nella seconda, attraverso l'art. 2, lettera b), punto 2, si affermava chiaramente che per "familiare" si poteva intendere anche il partner che avesse contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, ma solo *qualora* la legislazione dello Stato membro ospitante equiparasse l'unione registrata al matrimonio, cosa che in Italia non avveniva. La discontinuità con il caso del 2011 è però solo apparente, in quanto la stessa direttiva 2004/38/CE, come si è appena visto, distingue tra coniuge e partner dell'unione registrata e giustifica di conseguenza una disparità di trattamento. Si noti però come i supremi giudici pecchino di astrattezza, finendo per trattare allo stesso modo casi diversi: se è legittimo da parte dello Stato non assimilare in termini di diritti e doveri, tra cui il diritto al ricongiungimento familiare, convivenza *more uxorio* e rapporto di coniugio, era doveroso considerare che mentre due persone di sesso diverso hanno possibilità di scelta tra matrimonio e convivenza *more uxorio*, per due persone dello stesso sesso quest'ultima è l'unica via percorribile, ravvisandosi allora una possibile discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nell'applicazione del diritto comunitario.

Entrambe le decisioni sono tenute in considerazione dal Tribunale di Reggio Emilia in un importante decreto del 2012²¹ relativo al ricorso di un cittadino uruguayano sposato in Spagna con un cittadino italiano che si era visto negare il rilascio del permesso di soggiorno dalla questura italiana. I giudici emiliani si interrogano anch'essi sulla nozione di "familiare" contenuta nell'art. 2, lett. b) del d.lgs n. 30 del 6 febbraio 2007. Come già detto tale art. 2, lett. b), dispone che ai sensi del presente decreto legislativo, si intende per "familiare": 1) il coniuge; 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante. Poiché i giudici *a quibus* hanno davanti a sé un vero e proprio rapporto di *coniugio*, almeno in Spagna, la normativa comunitaria non offre alcuna deroga allo Stato ospitante. Si tratta semmai di valutare se la qualifica di "coniuge" debba essere ricostruita basandosi sulla normativa del paese ospitante, cioè l'Italia, o in base a quello dove lo spozalizio si è realizzato, cioè la Spagna.

In luogo di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, i giudici emiliani cercano una risposta nell'interpretazione sistematica del d.lgs n. 30 del 6 febbraio 2007 e dunque della direttiva 2004/38/CE. Se il legislatore europeo avesse voluto che la nozione di "coniuge" fosse stata quella del paese ospitante, lo avrebbe specificato, come si è espresso nel punto 2) in merito alle unioni registrate. *Ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit*. Un'interpretazione suffragata anche dalle Linee Guida della Commissione Europea sulla corretta applicazione della Direttiva *de quo*, le quali ricordano di tenere in considerazione il principio di non discriminazione di cui all'art. 21 della Carta dei Diritti

²⁰ Trib. Firenze, decr. 266 del 7 luglio 2005, disponibile in: <http://archive.equal-jus.eu> (consultato il 13.11.2014).

²¹ Trib. Reggio Emilia, decr. del 13 febbraio 2012, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza», 2011, 155 ss.

Fondamentali dell'Unione Europea, divenuta vincolante con il Trattato di Lisbona, quando si sussume un caso particolare in una delle fattispecie regolamentate.

Va detto che il Ministero degli Interni opponeva a queste considerazioni che nel caso di specie non era in discussione lo *status* di coniuge del ricorrente, ma il suo diritto a ottenere un permesso di soggiorno, e che il diritto di famiglia non era tra le competenze dell'Unione. Diversamente opinando, i giudici emiliani rilevano, correttamente a giudizio di chi scrive, come il caso di specie non riguardi tanto il diritto di famiglia quanto la libertà di circolazione, in quanto la mancata tutela delle relazioni affettive può impedire il corretto dispiegamento di tale libertà. Resta comunque escluso dall'esercizio di questo diritto in Italia, *rebus sic stantibus*, il partner che abbia contratto con il cittadino italiano un'unione registrata in uno Stato membro, in quanto in questo caso lo Stato membro ospitante deve aver istituito una qualche forma di unione registrata parallela o, più spesso, subordinata al matrimonio. All'orientamento del Tribunale di Reggio Emilia si è allineato successivamente il Tribunale di Pescara²², riconoscendo alcuni effetti a un matrimonio celebrato in Portogallo tra un cittadino portoghese e uno brasiliano, infine lo stesso Ministero degli Interni, che ha emanato apposita circolare²³ diretta alle questure.

Relativamente all'idoneità del matrimonio tra persone dello stesso sesso a produrre effetti nel nostro ordinamento, si può allora concludere che la Cassazione almeno in parte si inganna, poiché sicuramente tale matrimonio è produttivo di effetti per quanto riguarda l'applicazione di tutte le norme di fonte comunitaria, le quali in virtù dell'art. 117, primo comma, cost. sono sovraordinate rispetto al diritto interno e da quest'ultimo prescindono. L'idoneità risulta così essere categoria poco idonea per risolvere il problema, un *escamotage* dell'ultimo minuto per tenere fuori dai confini nazionali il matrimonio tra persone dello stesso sesso – lo “spettro” che si aggira per l'Europa, per parafrasare Marx – senza tuttavia venir meno agli obblighi comunitari e internazionali.

4. *La questione delle trascrizioni*

In verità va detto che tra le decisioni dei giudici emiliani e pescaresi e quella dei supremi giudici nella sent. 4184 del 15 marzo 2012 c'è una differenza rilevante di *thema decidendum*. I primi dovevano decidere sulla validità e riconoscibilità di una situazione giuridica straniera discendente da un atto formato all'estero, più specificatamente lo *status* di coniuge, mentre per i secondi l'oggetto di cui si richiedeva il riconoscimento (e la trascrizione) era l'atto straniero stesso. Le sentenze non sono pertanto completamente contrastanti, se si limitano le conclusioni della Cassazione agli effetti interni del matrimonio celebrato all'estero. Questo perché la trascrizione non è costitutiva di uno *status* coniugale e ha in questo senso, come la giurisprudenza ha costantemente affermato²⁴, un effetto meramente dichiarativo e di pubblicità nei confronti dei terzi di una situazione giuridica già prodottasi in altro Stato²⁵. La Cassazione è ben consapevole di ciò, così come è consapevole che la nozione di matrimonio è cambiata negli ultimi decenni a tal punto da includere anche una coppia di persone dello stesso sesso; comunque ritiene che all'interno del nostro ordinamento il matrimonio sia ancora

²² Trib. Pescara, ord. 18 maggio 2013, in «Famiglia e diritto», 8-9, 2013, 790 ss. Per un commento si veda GENOVA 2013.

²³ Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, circolare n. 8996 del 26 ottobre 2012.

²⁴ Cass., sent. 17620 del 18 luglio 2013, ined.; Cass., sent. 10351 del 19 ottobre 1998, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 1999, 595 ss.

²⁵ Il principio di unicità di *status* è stato affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nei casi *Micheletti*, C-369/1990 del 7 luglio 1992, e *Kostantinidis*, C-168/1991 del 30 marzo 1993, e, più recentemente, in *Garcia Avello*, C-148/2002 del 2 ottobre 2003 e *Grunkin-Paul*, C-353/2006 del 14 ottobre 2014.

caratterizzato, attraverso norme implicite, dalla necessaria diversità di sesso tra i coniugi, da cui l'inidoneità a produrre effetti giuridici e infine l'intrascrivibilità.

Su tale questione, il 3 aprile 2014, si è pronunciato anche il Tribunale di Grosseto con un'ordinanza di larga eco mediatica²⁶ che si discosta in parte da quella della Cassazione. La controversia riguarda, non a caso, il rifiuto di trascrivere nei registri dello stato civile di Grosseto un atto di matrimonio tra due persone dello stesso sesso celebrato a New York il 6 dicembre 2012 in quanto: 1) la normativa italiana non permette a due individui del medesimo sesso di contrarre matrimonio; 2) tale matrimonio sarebbe contrario all'ordine pubblico; 3) la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo; 4) la CEDU, così come interpretata dalla relativa Corte, non impone agli Stati firmatari l'introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nel loro ordinamento.

Relativamente ai primi due punti, i giudici grossetani hanno facile gioco nel superare le obiezioni presentate, poiché 1) la trascrizione non equivale a introdurre nel nostro ordinamento il matrimonio tra persone dello stesso sesso e 2) la Cassazione nella sent. 4184 del 15 marzo 2012 ha messo in chiaro come la contrarietà all'ordine pubblico sia ormai venuta definitivamente meno. Peraltro, proseguono i giudici, 3) nelle disposizioni del codice civile relative al matrimonio – e qui c'è la rottura con i supremi colleghi – non viene mai menzionata la diversità di sesso dei nubendi ed è incontestabile che i ricorrenti, presi singolarmente, abbiano perfetta capacità matrimoniale. Così facendo il Tribunale di Grosseto per la prima volta opera un'interpretazione letterale delle disposizioni del codice civile, discostandosi deliberatamente dai precedenti sia della Cassazione che della Corte Costituzionale, senza offrire però l'adeguata motivazione del superamento del paradigma eterosessuale del matrimonio che invece sarebbe stata necessaria. In ogni caso, non essendo contrario all'ordine pubblico e non essendoci norme esplicite che impediscano la trascrizione, e visto che quest'ultima ha funzione non costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già di per sé valido all'estero, non ci sono altri motivi per non accogliere il ricorso e la trascrizione negata²⁷. Non è il matrimonio a essere trascritto, ma semplicemente l'atto di matrimonio, e l'ufficiale dello stato civile non può valutare la validità del matrimonio celebrato all'estero, che può essere soltanto oggetto di un giudizio di annullamento.

Innovativa nel dispositivo, debole nella motivazione, limitata nell'efficacia, l'ordinanza del Tribunale di Grosseto è stata annullata il 24 settembre 2014 dalla Corte d'Appello di Firenze per vizi procedurali, ma ha comunque dato il via a una campagna di trascrizioni da parte dei Sindaci di varie città italiane, sostenuti legalmente dall'associazione Avvocatura per i Diritti LGBTI²⁸. Giova ricordare a tal proposito che il sindaco è ufficiale dello stato civile in quanto esercita una funzione che lo Stato gli affida (*ex art. 54, d.lgs. 267/2000 (T.u.e.l.), in particolare co. 3*). In quanto tale, egli si limita ad applicare la legge e non ha un vero e proprio potere direttivo sui registri dello stato civile. Non ha il

²⁶ Si veda il commento di BILOTTA 2014.

²⁷ In verità va detto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sent. 3912 del 9 marzo 2015 ha affermato che la trascrizione nel registro di un atto di matrimonio «deve intendersi quale atto avente natura amministrativa, e non [...] “un mero atto pubblico formale” con effetto dichiarativo e di certificazione, sottratto alla disciplina pubblicistica» (par. 4.2).

²⁸ Con decreto del 17 febbraio 2015, disponibile in: www.articolo29.it (consultato il 28.02.2015), il Tribunale di Grosseto è tornato a ribadire la trascrivibilità dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso. Benché è certo che il decreto verrà impugnato, esso si distingue per una migliore ricostruzione sia del quadro normativo interno, dalla giurisprudenza costituzionale a quella di legittimità, sia di quello internazionale, in particolare della Corte di Strasburgo. Particolarmente pregevole è il rilievo dei giudici grossetani per cui, pure riconoscendo la competenza del legislatore in materia, ritengono che sussista per il giudice ordinario un obbligo di dare risposta a domande di giustizia relative ai diritti fondamentali, in quanto «non [si] può evidentemente demandare la tutela di situazioni giuridiche soggettive a possibili interventi legislativi».

potere, per esempio, di emanare un'ordinanza in cui afferma che si procederà di lì in avanti a celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso. Sulla questione delle trascrizioni di tali matrimoni si è invece visto come la legge sembri non ostare, se non per l'inidoneità di cui parla la Cassazione, per cui il sindaco agirebbe nell'ambito delle sue funzioni. Non ci si deve comunque ingannare: tali trascrizioni operate dai sindaci avranno una funzione limitata, data la loro funzione meramente certificativa, e in nessun caso due persone dello stesso sesso potranno dirsi coniugate per l'ordinamento italiano. Pur tuttavia, la trascrizione può offrire indubbi vantaggi alla coppia italiana coniugata all'estero. Innanzitutto, gli atti dello stato civile hanno, come è noto, forza probatoria. Ciò significa che la trascrizione svolgerebbe una *ratio* simile, *mutatis mutandis*, a quella delle pubblicazioni di matrimonio, ovvero il rendere noto in maniera certa e a chiunque che le due persone dello stesso sesso coinvolte sono legate da un rapporto di coniugio, sebbene all'estero²⁹. In secondo luogo, la trascrizione avrebbe una susseguente funzione certificativa, che renderebbe più facile e veloce il godimento di alcuni diritti spettanti alla coppia o a uno dei suoi componenti in base al diritto dell'Unione, come nel caso del rilascio del permesso di soggiorno al familiare non comunitario di cittadino comunitario. Non ultima, questa funzione certificativa potrebbe essere utilizzata in sede giudiziale per far valere la durata e stabilità della convivenza e rivendicare quella parità di trattamento con le coppie coniugate di persone di sesso diverso che la Corte Costituzionale ha statuito nella sent. 138 del 14 aprile 2010 debba essere garantita alle coppie di persone dello stesso sesso nei casi in cui gli interessi delle due coppie siano omogenei.

Alla campagna di trascrizioni di Avvocatura per i Diritti LGBTI ha risposto il Ministero dell'Interno attraverso l'emanazione di un'apposita circolare in cui si ordina ai prefetti di rivolgere ai sindaci formale invito per la cancellazione delle trascrizioni effettuate e minacciando, in caso di inerzia, l'annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente adottati. Annullamento d'ufficio – realmente avvenuto nei registri dei comuni di Udine e Pordenone – che però rischia a sua volta di essere illegittimo, in quanto il prefetto non ha il potere di manomettere i registri dello stato civile, riservato alla sola autorità giudiziaria *ex art.* 95 del d.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000. Benché infatti la legge conferisca dei poteri al prefetto sui registri dello stato civile, tra cui una precisa funzione di vigilanza *ex art.* 9, comma 2, del d.P.R. *de quo*, ma non ha compiti che possono dirsi in alcun caso di carattere abrogativo, di prerogativa esclusiva della magistratura³⁰. Conforta in questo senso il provvedimento del 26 novembre scorso della Procura di Udine, la quale ha “bocciato” la circolare ministeriale, rilevando che

«la legge conferisce al prefetto precisi poteri sui registri dello Stato civile ma non legittima né ammette un ruolo così autoritario e di simile “prevaricazione” del Prefetto, quale quello nel caso di specie. Per la legge italiana il *dominus* dello stato civile è e resta il Sindaco, le cui prerogative possono essere corrette solo attraverso un procedimento giurisdizionale ad opera del giudice».

Tuttavia, rispondendo a un'interpellanza urgente del 9 gennaio 2015 proposta dall'On. Pia Locatelli, il governo, per il tramite del sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri, ha avallato l'operato almeno *prima facie* illegittimo delle prefetture, spianando la strada a un possibile conflitto di attribuzioni tra i poteri dello stato³¹. Tale conflitto è stato risolto dal Tribunale Amministrativo

²⁹ Il paragone va preso ovviamente *cum grano salis*, in quanto, come è noto, le pubblicazioni di matrimonio hanno effetto di notizia per chi si potrebbe voler opporre.

³⁰ Si pensi che addirittura nel r.d.l. n. 1728 del 17 novembre 1938, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana, e nella circolare esplicativa n. 9270 del 22 dicembre 1938 intitolata “Demografia e razza”, si ordinava ai prefetti di vigilare sui registri dello stato civile e, acquisita notizia di matrimoni illegittimamente celebrati o trascritti, di redigere un verbale da trasmettere al Procuratore del Re.

³¹ A difesa della circolare ministeriale il sottosegretario ha richiamato anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, tra cui la sent. 3076 del 19 giugno 2008, in cui si stabilisce che il prefetto ha il potere di annullare un'ordinanza del

Regionale del Lazio con sent. n. 3912 del 9 marzo 2015³², il quale, accogliendo il ricorso promosso dalle coppie ricorrenti, ha annullato la circolare del Ministero dell'Interno ed i provvedimenti con cui il prefetto di Roma aveva cancellato le trascrizioni capitoline, ribadendo allo stesso tempo la riserva di legge dettata in materia dall'art. 97, comma 3, cost. e dall'art. 453 c.c. Pur tuttavia, il collegio giudicante ha affermato che la circolare *de qua* non è illegittima nella parte in cui afferma che i matrimoni tra persone dello stesso sesso non sono trascrivibili,

«in considerazione del difetto di un requisito sostanziale richiesto dalla normativa vigente in materia di stato e capacità delle persone (la diversità di sesso dei nubendi) che non può essere superato dalla mera circostanza dell'esistenza di una celebrazione valida secondo la *lex loci*»³³.

I matrimoni tra persone dello stesso sesso restano dunque intrascrivibili, con la differenza che nel caso delle trascrizioni già effettuate, esse dovranno essere cancellate dai tribunali ordinari su richiesta del pubblico ministero anziché dal prefetto.

La vicenda giuridica delle trascrizioni è però lungi dal potersi dire conclusa. Spetterà all'autorità giudiziaria doversi confrontare nei prossimi mesi con la legittimità delle trascrizioni e i loro effetti, offrendo nuovi spunti di riflessione, sempre che il legislatore con un tratto di penna non risolva a monte la situazione.

sindaco in materia di pubblica sicurezza, poiché il tal caso il sindaco agisce in veste di ufficiale del Governo e non di organo del comune. Poiché tuttavia i sindaci non hanno trascritto i matrimoni tramite ordinanza, né la materia è quella della pubblica sicurezza, la giurisprudenza richiamata non appare pertinente.

³² TAR Lazio, sent. 3912 del 9 marzo 2015, disponibile in: www.articolo29.it (consultato il 12.03.2015).

³³ Ivi, Par. 1.

Riferimenti bibliografici

- BILOTTA F. 2014. *Questo matrimonio ha da trasciversi!*, disponibile in: <http://www.diritticomparati.it> (consultato il 13.11.2014).
- BILOTTA F. 2015. *Quanto è lontana l'Europa?*, in MAZZARESE T. (ed.), *Diritti delle coppie omosessuali*, in «Diritto & Questioni pubbliche», 15, 1, 2015, 105 ss.
- DI BARI M. 2012. *Considerazioni a margine della sent. 4184/2012 della Corte di Cassazione: la Cassazione prende atto di un trend europeo consolidato nel contesto delle coppie same-sex anche alla luce della sent. n. 138/2010 della Corte costituzionale*, in «Rivista AIC», 1, 2012, disponibile in: <http://www.rivistaaic.it> (consultato il 13.11.2014).
- GATTUSO M. 2012. *“Matrimonio”, “famiglia” e orientamento sessuale: la Cassazione recepisce la “doppia svolta” della Corte europea dei diritti dell’Uomo*, disponibile in: <http://www.articolo29.it> (consultato il 13.11.2014).
- GENOVA G. 2013. *Anche il coniuge dello stesso sesso del cittadino comunitario ha diritto di stabilirsi in Italia ai sensi del T.U. sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’U.E.*, in «Famiglia e diritto», 8-9, 2013, 792 ss.
- LORENZETTI A. 2009. *Ricongiungimento familiare: nessun diritto per le coppie omosessuali*, disponibile in: <http://www.personaedanno.it> (consultato il 13.11.2014).
- MASSA PINTO I. 2012. *“Fiat matrimonio!” L’unione omosessuale all’incrocio del dialogo tra Corte costituzionale, Corte europea dei Diritti dell’uomo e Corte di Cassazione: può una sentenza della Corte di Cassazione attribuire a (un inciso di) una sentenza della Corte europea il potere di scardinare «una consolidata ed ultramillenaria tradizione (superando anche il giudicato costituzionale)?»*, in «Rivista AIC», 2, 2012, disponibile in: <http://www.rivistaaic.it> (consultato il 13.11.2014).
- MASTROMARTINO F. 2015. *Il giudicato costituzionale sul matrimonio tra persone dello stesso sesso: quale discrezionalità per il legislatore italiano?*, in MAZZARESE T. (ed.), *Diritti delle coppie omosessuali*, in «Diritto & Questioni pubbliche», 15, 1, 2015, 123 ss.
- ORLANDI M. 2005. *Matrimonio contratto all’estero tra due persone dello stesso sesso e sua efficacia giuridica in Italia*, in «Giurisprudenza di merito», 2005, 2292 ss.
- PEZZINI B. 2013. *La sentenza n. 4184/2012 della Corte di Cassazione in una prospettiva costituzionale: il paradigma eterosessuale incrinato e la faticosa rielaborazione di categorie concettuali*, in TORINO R. (ed.), *Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione*, Roma, RomaTrE-Press, 9 ss.
- RUNCHELLA L.S. 2012. *Il riconoscimento delle unioni same-sex nel diritto internazionale privato italiano*, Napoli, Jovene Editore.
- SCHLESINGER P. 2005. *Matrimonio tra individui dello stesso sesso contratto all’estero*, in «Famiglia e diritto», 4, 2005, 411 ss.
- SCHUSTER A. 2012. *Il matrimonio e la famiglia omosessuale in due recenti sentenze. Prime note in forma di soliloquio*, disponibile in: <http://www.forumcostituzionale.it> (consultato il 13.11.2014).
- VITUCCI M.C. 2014. *In viaggio per i diritti. Coppie omosessuali e diritto internazionale privato*, in A. SCHILLACI (ed.), *Omosessualità, eguaglianza, diritti*, Roma, Carocci, 112 ss.
- WINKLER M.M. 2012. *I matrimoni same-sex stranieri di fronte alla Cassazione*, in «Int’l Lis», 2012, 7 ss.